



R.G. n. 27457/09  
Ud. 19.2.14

INPS c. Eros di Gregori Luciano & C. S.a.s. + 1

## ORDINANZA

Con sentenza depositata l'11.12.08 la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame interposto dall'INPS contro la pronuncia del Tribunale di Gorizia che, accogliendo l'opposizione a cartella di pagamento relativa a somme aggiuntive conseguenti all'omesso pagamento di contributi da parte della S.a.s. Eros di Gregori Luciano & C. per il periodo agosto – novembre 1990, aveva dichiarato prescritto il relativo credito, ritenendo che ad esso (vale a dire a quello per somme aggiuntive) non potessero estendersi gli atti di interruzione della prescrizione concernenti i contributi omessi, stante l'autonomia delle due obbligazioni.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS affidandosi ad un solo motivo.

La S.a.s. Eros di Gregori Luciano & C. è rimasta intimata, così come Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Friulcassa S.p.A.), anche nei confronti della quale si erano svolti i gradi di merito.

\*\*\*\*\*

Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 9° e 10° legge n. 335/95 per avere la gravata pronuncia ritenuto il credito per somme aggiuntive conseguenti all'omesso pagamento di contributi autonomo rispetto a quello relativo al capitale (vale a dire ai contributi omessi), ragion per cui gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere per quest'ultimo non si estenderebbero anche ai relativi accessori (cioè alle somme aggiuntive).

\*\*\*\*\*

L'impugnata sentenza ha ritenuto che, pur a fronte della prescrizione decennale – nel caso di specie – del credito per contributi omessi e dell'inapplicabilità al credito per somme aggiuntive del termine breve dell'art. 2948 n. 4 c.c. (da ritenersi limitato alle sole obbligazioni che rivestano il connotato della periodicità), al secondo credito non possano estendersi gli atti di interruzione della prescrizione che, come nella vicenda in esame, facciano riferimento esclusivo soltanto al primo.

E ciò ha affermato in base all'asserita autonomia dei due crediti, non smentita – ad avviso dei giudici di merito - dal legame solo genetico di accessorietà del credito per somme aggiuntive a quello per contributi evasi.

In proposito si registrano difformi orientamenti di questa Suprema Corte.



R.G. n. 27457/09  
Ud. 19.2.14  
INPS c. Eros di Gregori Luciano & C. S.a.s. + 1

Secondo un primo indirizzo, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale e fa sì che l'interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio (cfr. le sentenze, tutte della Sez. Lav., nn. 2620/12, 8814/08, 9054/04 e 194/86).

Invece, secondo Cass. Sez. Lav. n. 14864/11 l'accessorietà del credito per somme aggiuntive non basta, in assenza di specifica disposizione normativa, ad assoggettarlo al medesimo regime del credito contributivo cui inerisce e ciò perché le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell'obbligazione contributiva.

\*\*\*\*\*

Al solo scopo di segnalare che il contrasto di cui sopra è sostanzialmente espressione di più ampie aporie nella giurisprudenza di questa Suprema Corte appare opportuno ricordare che, come affermato da Cass. Sez. Lav. n. 4484/2000, le sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali assolvono (con predeterminazione legale, in via di presunzione *iuris et de iure*, del danno cagionato all'ente) alla stessa funzione degli interessi moratori.

In altre parole, ciò significa che il contrasto di cui sopra riproduce, nello specifico delle somme aggiuntive conseguenti all'omesso pagamento di contributi previdenziali, il parallelo contrasto relativo alla sensibilità o meno della prescrizione degli interessi moratori e di ogni altro diritto accessorio alle vicende interruttive della prescrizione riguardanti il credito principale.

Per la soluzione negativa si vedano, ad esempio, Cass. Sez. V n. 13080/11, Cass. Sez. I n. 23746/07 e Cass. Sez. II n. 4704/01 (nonché, più remote, Cass. Sez. I n. 687/80 e n. 831/73), secondo le quali al credito per interessi moratori non si



R.G. n. 27457/09  
Ud. 19.2.14  
INPS c. Eros di Gregori Luciano & C. S.a.s. + I

estendono le interruzioni della prescrizione che riguardino esclusivamente il credito principale e non espressamente riferite anche agli interessi *de quibus*, sul presupposto dell'autonomia causale delle due obbligazioni e del legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale.

Analoga la conclusione cui perviene la giurisprudenza della Sez. V in tema di interessi moratori (cfr. Cass. Sez. V n. 13080/11).

Per la soluzione sostanzialmente affermativa cfr., invece, Cass. Sez. Lav. n. 12679/2000, n. 7045/93 (e, più remote, Cass. Sez. III n. 61/82 e Cass. Sez. I n. 20/72, secondo cui l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per pendenza di lite sull'esistenza del credito si comunica agli interessi relativi allo stesso), in virtù delle quali il credito concernente il risarcimento del maggior danno da inadempimento o ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per l'obbligazione cui accede, essendo inconcepibile una diversità di regime per il credito principale e per quello accessorio, diversità che importerebbe la persistenza del credito risarcitorio nonostante l'avvenuta estinzione di quello principale.

\*\*\*\*\*

Trattandosi di questione di massima che, oltre a registrare il contrasto giurisprudenziale sopra rilevato, riveste i connotati della particolare importanza (considerata la vasta platea dei soggetti virtualmente interessati), letto l'art. 374 c.p.c. il Collegio ritiene di rimettere la causa al Primo Presidente affinché ne valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte

rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, in data 19.2.14.

Il Consigliere estensore

Dr. Antonio Manna

Il Presidente

Dott.ssa Gabriella Coletti De Cesare



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
*[Signature]*  
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 5 APR 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
*[Signature]*

